



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..**

REGIONE ABRUZZO

MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo

Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo



<i>Data</i>	<i>Revisione</i>
14 dicembre 2020	01



Professional Service srl – Via E. De Nicola, 10 – L'Aquila
www.professionalservice.info



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Ai sensi dell'art. 28 comma 2, il presente documento è stato redatto con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e sottoscritto da parte del Datore di Lavoro per la sua validazione,

Datore di Lavoro	Avv. Paola Di Salvatore	
Medico Competente	Santostefano Manuela	
Responsabile S.P.P.	Maurizio Ardingo	
PER APPROVAZIONE		
Gruppo Tecnico Scientifico regionale (DGR n. 139 del 11.03.2020)		
Direttore di Dipartimento		

data certa,

ai soli fini della prova della data certa o attestata, il presente documento sarà sottoscritto da parte degli R.L.S.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	Giuseppe Cantelmi Sante Cellucci Antonella Di Stefano Michele Modesti Alessandra Vizzani Alberto Sigismondi	
--	--	--

L'Aquila, 14 dicembre 2020



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Sommario

Normativa.....	4
Informativa preliminare.....	5
Definizioni di Casi.....	6
Valutazione del Rischio Biologico.....	10
La Valutazione dei Rischi e COVID-19.....	11
Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?	11
VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Probabilità di contagio	14
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GRAVITA'/DANNO - GRUPPO.....	14
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESITO DI VALUTAZIONE.....	21
Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – documento tecnico INAIL del 24.4.2020	23
Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio	26
Misure organizzative di carattere generale.....	26
Pulizia, sanificazione e gestione spazi comuni	31
Gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di sanificazione.....	35
Protocollo di sicurezza per sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti	36
Modalità di accesso fornitori esterni	38
Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale.....	39
Protezione delle vie respiratorie	40
Gestione di una persona sintomatica – Covid 19	43
Sorveglianza sanitaria/medico competente/Rls	44
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili.....	45
Informazione e formazione dei lavoratori	46
Formazione.....	47
Tirocinio curriculare (stage).....	47
Numeri di telefono.....	48
Informativa e Misure di Prevenzione Anti-Contagio	49
ALLEGATO 1: <u>INFORMATIVA LAVORATORI</u>	50
ALLEGATO 2: <u>DISTRIBUZIONE DPI</u>	62



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Normativa

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regioni, Enti Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Di seguito sono elencate alcune tra le più importanti disposizioni vigenti, emanate alla data del presente documento, che riguardano gli aspetti la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro:

- D.Lgs. 81/08 e smi
- Tutte le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Abruzzo
- Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020
- Direttiva n. 1 del 25.2.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
- Direttiva n. 2 del 12.3.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
- Circolare n. 2 del 1/4/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- D.L. n. 6 del 23/2/2020 conv. L. n. 13 del 05/03/2020
- D.L. n. 9 del 2/3/2020
- D.L. n. 11 dell'8/3/2020
- D.L. n. 14 del 9/3/2020
- D.L. n. 18 del 17/3/2020 conv. L. n. 27 del 24/04/2020
- D.L. n. 19 del 25/3/2020
- Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020
- DPCM 10/4/2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- Documento tecnico INAIL del 24/4/2020
- DPCM 26/4/2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – del 15/05/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento
- “Documento tecnico INAIL - ISS su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive di contagio da SARS – CoV – 2 nel settore della ristorazione” – Maggio 2020
- DPCM 17/5/2020
- DPCM 11/06/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 14 giugno 2020
- DPCM 14/07/2020



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

DEFINIZIONE DEL VIRUS

Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Definizioni di Casi

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

- oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione COVID-19;
- oppure che ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Definizione di contatto stretto

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- rinorrea
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre ,
- una sensazione generale di malessere.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache, patologie respiratorie.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina e attualmente in molte zone Europee in primis il territorio Italiano. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni, al momento, rappresentano il limite massimo di precauzione.

Anche se la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, non debbono essere sottovalutate quelle da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0.1% (candeggina).

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.



GIUNTA REGIONALE


“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA AICARR)



L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore blu scuro); in blu chiaro è indicato il meccanismo dell'aerotrasmesso di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA S.S.E.R. 0026231 del 10/03/2020)

			seguono questa via di trasmissione
Contatto: a) diretto	 Direct	Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata (girare un paziente, lavarlo o effettuare altre pratiche assistenziali che comportino il contatto fisico)	Virus respiratori nei bambini, diarrea da Clostridium difficile, diarrea da altri patogeni se il paziente è incontinente, scabbia, varicella e zoster, febbri emorragiche, ferite secernenti, infezioni di ustioni estese
Contatto: b) indiretto	 Indirect	Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati (contatto con strumenti contaminati, guanti contaminati, mani del personale di assistenza contaminate)	
Goccioline di Flügge (Droplet)	 Droplet	Trasmissione attraverso goccioline grandi ($\geq 5\mu\text{m}$ di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure quali broncoscopia o aspirazione delle secrezioni respiratorie. Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi (< 1 metro)* e si depositano sulle mucose nasali od orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria	Virus respiratori, quali RSV, influenza, parainfluenza, rinovirus (sopravvivono nell'ambiente e possono essere trasmessi anche per contatto con le superfici e le mani) <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B, <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Bordetella pertussis</i> (non sopravvivono nell'ambiente o sulle mani)
Via aerea	 AEROSOLIE	Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplet più grandi (droplet nuclei, $< 5\mu\text{m}$ di diametro) oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza	Tubercolosi, varicella, herpes zoster, morbillo, vaiolo, febbri emorragiche con polmonite



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Valutazione del Rischio Biologico

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus

SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”)

causa della malattia Covid-19



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

La Valutazione dei Rischi e COVID-19

Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L'obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti.

I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono: l'infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Sulla base della classificazione degli agenti biologici è possibile analizzare la mappatura e la valutazione del rischio, verso questo particolare agente biologico.


 <p>REGIONE ABRUZZO</p> <p>GIUNTA REGIONALE</p> <p>“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ”</p>	<p>Integrazione Valutazione del Rischio, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</p> <p>PIANO DI RIAPERTURA</p> <p>MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo (O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)</p>
--	--

Ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico, nel ciclo produttivo.

L’attività lavorativa svolta non comporta la possibile esposizione a un “agente biologico”, pertanto il rischio biologico non rientra nel ciclo produttivo della Regione Abruzzo.

Il Datore di Lavoro supportato dal Servizio di prevenzione e protezione e dal Medico competente, nel redigere l’integrazione al documento di valutazione dei rischi, inserisce il rischio biologico nella sezione “Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione, infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR ma trattare il COVID-19 come un scenario emergenziale.

ADEMPIMENTI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Stante la situazione di allarme nazionale di cui al vigente DPCM, il Datore di Lavoro, per il tramite del presente documento, effettua l’integrazione al DVR specificando che il “nuovo” agente biologico COVID-19 per gli ambiti lavorativi, è stato valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

L'esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla presenza di esseri umani sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro per il tramite del presente documento effettua l'informazione ai propri dipendenti, relativa alla Gestione del Rischio Biologico Generico, allegando il decalogo dei comportamenti da seguire.

Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il supporto del RSPP e Medico Competente, sentiti gli R.L.S. applica sono quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati al rispetto dei precedenti DPCM e dell'attuale DPCM, 14/07/2020, di cui si riportano i macro adempimenti:

- Presenza di dispenser con soluzioni a base di alcol con percentuale superiore al 60%
- Intensificare la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Distanziamento sociale pari ad almeno 2 metri (misura cautelativamente aumentata rispetto a quella generica di 1 metro);
- Divieto di assembramenti di persone in spazi limitati;
- Utilizzo di idonei DPI;

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia e le conseguenti restrizioni recate dai precedenti DPCM e dell'attuale DPCM, 14/07/2020, finalizzate alla riduzione della diffusione del virus, il Datore di Lavoro valuta insieme al Servizio Prevenzione Protezione ed al MC l'integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Probabilità di contagio

In virtù di quanto espresso ed al fine di ricondurre la gestione del rischio alla corretta matrice di valutazione definita dalla formula

$$R = P \times D$$

nella tabella a seguire si riporta la correlazione tra gli scenari identificati e la probabilità di accadimento dell'evento.

SCENARIO	DESCRIZIONE	PROBABILITÀ
SCENARIO 1	Bassa probabilità di diffusione del Contagio	1
SCENARIO 2	Media probabilità di diffusione del Contagio	2
SCENARIO 3	Elevata probabilità di diffusione del Contagio	3
SCENARIO 4	Molto Elevata probabilità di diffusione del Contagio	4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GRAVITA'/DANNO - GRUPPO

In riferimento all' Art. 268. Del D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici vengono classificati in funzione della probabilità di causare malattie ai soggetti umani.

Nel pieno rispetto di quanto definito dalla Normativa vigente, gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- **Agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- **Agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Analogamente a quanto proposto per l'identificazione della probabilità legata al rischio, anche la Gravità del Danno viene indicizzata sul gruppo biologico di appartenenza dello specifico agente esaminato. In particolare, si avrà :

GRUPPO	DESCRIZIONE	GRAVITÀ/DANNO
GRUPPO 1	Vedi definizione precedente	1
GRUPPO 2	Vedi definizione precedente	2
GRUPPO 3	Vedi definizione precedente	3
GRUPPO 4	Vedi definizione precedente	4



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 3 - GRUPPO 4 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere informativa preliminare
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Oltre al presente documento, sono presenti informazioni provenienti da tutti i canali di informazione nazionali.
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Oltre al presente documento, sono presenti informazioni provenienti da tutti i canali di informazione nazionali.
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Non noti



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
d) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

La **composizione della valutazione dei rischi è suddivisa per SCENARI STANDARD**, al fine di garantire una rapida lettura. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione della presente Valutazione, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza.

Viene riportata di seguito la tabella con la composizione degli scenari:

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	X

L'intero territorio nazionale a partire dal 11.3.2020 è ascrivibile al quarto scenario: molto elevata probabilità di diffusione del contagio, in quanto presenti, conclamati casi di contrazione della malattia e/o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'molto elevata' la probabilità di diffusione.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ”


**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESITO DI VALUTAZIONE

Matrice dell' Indice di Rischio



Al fine di facilitare la lettura dello stesso si riporta a seguire la classificazione del rischio secondo quanto definito ai capitoli precedenti.

SCENARIO	DESCRIZIONE	VALORE PROBABILITA
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	Prerequisito
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	4

GRUPPO	AGENTE	VALORE GRAVITÀ/DANNO
GRUPPO 3/4	Coronaviridae	3,5



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

**Valutazione del rischio correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus
SARS – CoV2 (CoronaVirus) - Causa della malattia Covid-19**

RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO

14

RISCHIO ELEVATO

RISULTANZA

In tale scenario, con presenza di numerosissimi casi conclamati di contrazione della malattia, nell'intero territorio nazionale si è tenuto conto della patologia relativa all'Agente biologico del gruppo 3 e la propagazione relativa all'Agente biologico del gruppo 4

- **Agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – documento tecnico INAIL del 24.4.2020

Viene di seguito effettuata la rimodulazione delle misure di contenimento del contagio, sulla base del “Documento tecnico INAIL – aprile 2020”, con metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione del lavoro. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità, ma allo stesso tempo modularità, in considerazione delle aree in cui operano i lavoratori, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Di seguito viene illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto del punteggio attribuibili a ciascun ambiente lavorativo:

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Il punteggio risultante dalla combinazione delle prime due variabili viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).


Il risultato finale determina l'attribuzione del relativo livello di rischio.

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1555.6	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	348.6	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	1527.1	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

 REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE <i>" SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO "</i>	Integrazione Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo PIANO DI RIAPERTURA MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo (O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)
---	---

Matrice di rischio utilizzata per l'attribuzione del livello di rischio:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Nonostante nel documento tecnico dell'INAIL, riferimento tabella pagina precedente, sia stato assegnato una classe di rischio BASSO all'Amministrazione Pubblica e Difesa, nel redigere la presente valutazione del rischio sono stati applicati valori maggiormente restrittivi ai fini della sicurezza, considerando la peculiarità lavorative svolte dalla Regione Abruzzo .

Di seguiti i valori attribuiti:

Esposizione 2 = probabilità media;	Prossimità 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);	Aggregazione 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;
--	--	--

Risultanza livello di rischio : 2 * 2 * 15% = 4,6

Sulla base di tale approccio matriciale il risultato del livello di rischio da contagio da SARS-CoV-2 è il seguente:

LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO BASSO

Di seguito vengono riportate le Misure di Prevenzione e Protezione atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio

Di seguito sono indicati i protocolli di sicurezza anti-contagio – OBBLIGATORI – per la prevenzione del contagio durante l'emergenza COVID-19 .

Le misure che seguono sono finalizzate alla riapertura di Mense e Bar interni alle strutture della Regione Abruzzo ed hanno validità fino al termine dello stato di emergenza, salvo ulteriori indicazioni. Esse devono essere obbligatoriamente attuate dai Gestori dei servizi di ristorazione.

Misure organizzative di carattere generale

Sono riorganizzate tutte le attività di lavoro in modo da garantire l'applicazione ed il rispetto delle misure minime generali previste dai vari Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché delle misure specifiche richieste dalla tipologia di attività svolta; infatti:

- L'accesso dei clienti nei locali che prevedano la permanenza dell'utenza per almeno 15 minuti in ambiente chiuso, è consentito solo con valori di temperatura corporea non superiore a 37,5°C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Il *layout* dei locali di ristorazione andrà quindi rivisto con una rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere, **garantendo il distanziamento fra i tavoli** – anche in considerazione dello spazio di movimento del personale – **non inferiore ad un metro** e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di *droplets* e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, etc.; ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i clienti adeguato, anche per le motivazioni in precedenza riportate.
- **Va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a due metri quadrati per ciascun cliente,** fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere (Mense), ove possibile, bisogna privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenendo l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di quattordici giorni. In tali attività, non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, si deve consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le sedute.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- **I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo** (ad esempio, pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici, etc.).
- E' opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con *contactless* e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (ad esempio, saliere, oliere, acetiere, etc.).



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Misure specifiche per i lavoratori.

In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informazione più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

In particolare, per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati deve essere indossata la mascherina chirurgica;

Per il personale addetto al servizio ai tavoli e/o avente contatti con i clienti è necessario l'uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro.

Prima dell'accesso **sarà effettuato il controllo della temperatura a tutto il personale all'inizio del turno, previa apposita informativa, tramite termometro infrarossi**, al fine di verificare se la temperatura corporea è inferiore ai 37,5 °C; Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine microchirurgiche, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e tutti coloro che intendono fare ingresso nell'esercizio, della **preclusione dell'accesso** a chi, negli ultimi **14 giorni**, abbia avuto **contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19** o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

Il ritorno in sede dei lavoratori risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione dello stesso, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

La postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. *barriera di protezione in plexiglass*); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.

Deve essere, comunque, ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Si deve favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

La gestione del servizio di ristorazione.

Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti all'ingresso ed all'interno della mensa:

- Si deve prevedere, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita;
- Ci si deve dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti etc.), in confezioni monodose;
- All'ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
- Non è disponibile l'uso del guardaroba (a meno che non si adottino misure di separazione dei capi di abbigliamento);
- I bagni a disposizione dei clienti devono essere dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani riportano dépliant con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie;
- L'accesso ai servizi igienici deve avvenire evitando assembramenti pertanto è necessario limitare la presenza di più persone nei servizi igienici con avvisi ben visibili (poster/locandine);
- Il personale in servizio deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine o altri dispositivi idonei) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro
- Gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zuccheriera monodose, etc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata igienizzazione. È, altresì, possibile che il Gestore adotti soluzioni alternative quali prodotti monouso, etc.;
- Devono essere messi a disposizione degli avventori appositi cestini per poter buttare i dispositivi di protezione individuale, nonché altri rifiuti biologici (ad esempio, fazzoletti);
- Si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo.
- Per i menù predisporre menù in stampa plastificata, e, quindi, disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
- Piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta all'esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di detersivi e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell'eseguire quello manuale si *consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso (come da procedura HACCP)*;



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

La gestione del servizio bar

Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti all'ingresso ed all'interno del bar:

- adottare sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramenti;
- disporre, ove possibile, la separazione degli accessi di entrata e di uscita;
- all'ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti
- evitare l'uso di appendiabiti comuni (a meno che non si adottino misure di separazione dei capi di abbigliamento);
- il servizio al banco deve assicurare il distanziamento interpersonale di un metro; ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- l'accesso ai servizi igienici deve avvenire evitando assembramenti;
- il personale sarà dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e manterrà, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;
- sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso (*oppure di collocare eventuali prodotti non monouso all'interno di contenitori da igienizzare dopo l'uso, secondo quanto prevede il sistema HACCP*);
- piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. *Spetta all'esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell'eseguire quello manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso, nel rispetto della HACCP;*



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Pulizia, sanificazione e gestione spazi comuni

- La periodicità delle **pulizie è giornaliera** ed è effettuata con adeguati prodotti conformi alle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.

Verrà garantita:

- una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (ad esempio, bancone bar, maniglie frigoriferi bibite, tavoli consumazione, etc..) e delle superfici di contatto di alimenti e bevande;
- regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
- la pulizia giornaliera di apparecchiature, tastiere, schermi *touch*, mouse, POS (anche che se gestite da concessionari);
- la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
- la sanificazione immediata, nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da COVID-19;
- il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) potrà essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio 2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non dovrà essere utilizzato un panno già adoperato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
- Verrà garantito il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni, prelevandola esclusivamente dall'esterno;

La ditta incaricata dovrà redigere un apposito registro da compilare giornalmente con l'evidenza delle pulizie effettuate e dei prodotti utilizzati rispondenti a quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e ss.mm.ii..



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Nello specifico, si devono compiere le seguenti attività:

- **la riapertura dell'attività:** effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione straordinaria dei locali, dell'attrezzatura e degli strumenti di lavoro;
- **la pulizia giornaliera dell'ambiente di lavoro e l'attrezzatura:** procedere due volte al giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v;

la sanificazione giornaliera dell'ambiente di lavoro, dell'attrezzatura e delle superfici toccate più frequentemente: effettuare, oltre che alla pulizia effettuata come sopra, una sanificazione giornaliera dei locali, delle attrezzature e delle superfici toccate più di frequente (con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo, o soluzione a base alcolica 70% - Alcool etilico denaturato) a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;

I prodotti utilizzati per la sanificazione ed i trattamenti effettuati devono essere conformi alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 15/5/2020. La ditta incaricata dovrà redigere un apposito registro da compilare ogni qual volta esegue la sanificazione con l'evidenza delle operazioni effettuate e dei prodotti utilizzati.

- **la sanificazione in caso di presenza di casi sospetti di contagio:** Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all'attività e relativa struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della Circ. Min. Salute n. 5443/2020. In questo caso, è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre, sussiste l'obbligo di seguire le seguenti regole di condotta:

- prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
- non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
- pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando prodotti disinfettanti;



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

NUOVO CORONAVIRUS

- 1 La **sanificazione** rappresenta un "complesso di procedimenti e di operazioni" di pulizia e/o di disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti.
- 2 La "**pulizia**" è "il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portata in soluzione o dispersione". Per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti (igienizzanti) per ambienti che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica e fisica.
- 3 La **disinfezione** è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici, materiali.
- 4 Per la disinfezione si utilizzano **prodotti disinfettanti** (biocidi o presidi medico-chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. I prodotti che vantano un'azione "disinfettante" devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
- 5 I prodotti senza l'indicazione dell'autorizzazione del Ministero della Salute che riportano in etichetta diciture o indicazioni sull'attività contro ad es. germi e batteri, non sono prodotti con proprietà disinfettante dimostrata, bensì sono semplici detergenti per l'ambiente (**igienizzanti**).
- 6 I prodotti per uso **esclusivamente professionale**, sono utilizzabili a livello industriale e professionale con appositi dispositivi di protezione individuale (DPI - filtranti facciali, guanti etc). La popolazione generale può utilizzare solo prodotti che non specificano in etichetta "Uso Professionale".
- 7 Gli operatori professionali (es. operatore professionale dell'impresa di sanificazione, esercizi commerciali al dettaglio, attività inerenti servizi alla persona) devono avere a disposizione la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) nelle quali sono indicati i DPI da utilizzare.
- 8 I trattamenti mediante apparecchiature che generano in situ sostanze chimiche attive, come l'ozono e il cloro, sono sanificanti, e pertanto utilizzabili come sanificanti di ambienti, superfici e articoli, mentre il perossido di idrogeno vaporizzato o aerosolizzato è un "disinfettante" autorizzato.
- 9 Per la disinfezione di superfici dure sono disponibili prodotti disinfettanti a base di ipoclorito di sodio efficaci contro i virus da utilizzare dopo pulizia con acqua e un detergente. Per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare prodotti a base di etanolo sempre dopo pulizia con acqua e un detergente. Per le superfici in legno preferire disinfettanti meno aggressivi a base di etanolo o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio: DDAC). Sono disponibili ed efficaci altri disinfettanti virucidi per superfici come ad esempio i prodotti a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
- 10 Per i locali che devono essere sanificati, si consiglia di cambiare l'aria, pulire con un detergente e disinfettare le superfici ad alta frequenza di contatto, quali maniglie, porte, sedie e braccioli, ripiani di tavoli, interruttori, corrimano, rubinetti, pulsanti dell'ascensore, oggetti di varia natura, ecc.
- 11 Prima di utilizzare i prodotti leggere attentamente le istruzioni e verificare le **Indicazioni di Pericolo** e i **Consigli di Prudenza** riportati in etichetta. Non miscelare i vari prodotti, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. La sanificazione deve essere eseguita indossando adeguati DPI.
- 12 La biancheria da letto e da bagno, qualora non sia manouso, deve essere lavata, ove consentito dai tessuti, alla temperatura più elevata del ciclo di lavaggio con prodotti detergenti e additivi disinfettanti per il bucato.
- 13 Per i tessuti e l'abbigliamento prestare attenzione alla compatibilità con i diversi disinfettanti chimici e fisici. Un trattamento fisico efficace, e nel contempo compatibile con i tessuti, è il "vapore secco".

Per maggiori approfondimenti consulta il sito: <https://cncsc.iss.it>

A cura di R. Drisc, S. Deodati, M. Ferrari, S. Guiderzo
Unità Informazione e Comunicazione del **Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore**
® - Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma


Contenuto conforme al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – del 15/05/2020



**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**



Contenuto conforme al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – del 15/05/2020



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di sanificazione (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, versione 15 maggio 2020)

Per la gestione dei rifiuti che derivano dall'esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione 31 marzo 2020, "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come "rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)". Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:

- utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l'altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
- evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria;
- chiudere adeguatamente i sacchi;
- utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
- lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

Nel caso di **presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali**, si procederà alla **pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute** nonché alla loro ventilazione .



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Protocollo di sicurezza per sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti – Ordinanza del Presidente della regione Abruzzo n. 74 del 14/06/2020 – Sezione 12

Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione.

Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione devono essere usati panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

Per quanto concerne gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti, si prescrive quanto segue:

- il responsabile dell'impianto, anche per mezzo di professionisti e imprese, deve provvedere:
 - ✓ alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
 - ✓ all'effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall'esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;
 - ✓ alla eliminazione totale del ricircolo dell'aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell'impianto;
 - ✓ a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
- per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono:
 - ✓ essere dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e bocchette;
 - ✓ rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l'effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate;
 - ✓ che tutti gli interventi di manutenzione e igienizzazione vanno effettuati nel rispetto delle procedure codificate di legge e devono essere eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale;

Per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure dovranno essere attuate entro 15 giorni dall'adozione della presente ordinanza;

Per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure dovranno essere adottate prima della loro riapertura.

Le prescrizioni di cui sopra si intendono applicabili nella seguente modalità:

- a) per sanificazione s'intende esclusivamente l'attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali patologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

- b) la sanificazione intesa come al punto a), può inquadarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell'impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell'ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell'impianto, anche per tramite di professionisti e/o aziende;
- c) laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell'impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa;
- d) il documento di sanificazione (come descritto al punto a) può essere rilasciato dal responsabile dell'impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- e) il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell'impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritto al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Modalità di accesso fornitori esterni

Le imprese alimentari devono ridurre al minimo necessario i contatti con l'esterno, per cui nei confronti di fornitori ed autisti dei camion che trasportano materie prime di vario genere, devono essere implementate specifiche azioni preventive, quali:

- gli ordinativi dei prodotti devono essere effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
- le modalità di accesso devono essere individuate con specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, (mediante percorsi e tempistiche predefinite), al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in servizio e con i clienti;
- l'utilizzo da parte del fornitore di idonea mascherina, di guanti, quando prescritti da specifiche normative, e di gel idroalcolico per l'igiene delle mani;
- la scelta di privilegiare modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di documentazione.
- Qualora non sia possibile bisogna evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti regole:
 - mantenere la distanza di almeno un metro;
 - indossare la mascherina e igienizzare le mani con gel alcolico per ricevere e firmare la documentazione;
 - prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento;
 - disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti;
 - dotare gli spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante e/o salviette monouso, nonché di contenitori per rifiuti apertura automatica, o a pedale.

Durante le attività di carico e scarico degli alimenti i trasportatori devono rispettare la distanza di un metro, e disinfettare le mani o indossare i guanti.

Durante la restituzione dei resi, si devono utilizzare contenitori ed imballi monouso. In caso di contenitori riutilizzabili, devono essere implementati appositi protocolli per l'igiene e la sanificazione (pulizia e disinfezione).



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti o dai dirigenti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti o al dirigente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- seguire le procedure fornite per la riconsegna dei DPI quando non sarà più necessario il loro utilizzo (occhiali di protezione).



A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Protezione delle vie respiratorie

Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie – classificate come DPI di III Categoria – perché proteggono i lavoratori da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.



I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

- FFP2 senza valvola: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3 senza valvola: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

In cui: TLV è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato.

Mascherina chirurgica o similare con o senza elastici a strati in TNT o equivalente . Ogni strato ha una specifica funzione protettiva per permettere alla respirazione un differenziale di pressione ottimale.

√ Il primo strato “Out Facing “ esterno è realizzato con TNT soffice per un contatto epidermico ottimale. √ Il secondo strato “Filter Medio” realizzato con fibre di polipropilene poliestere con assenza assoluta di fibre di vetro, serve da efficace filtrante ai batteri (BFE) superiore al 96%

√ Il terzo strato “Inner Facing” strato interno ha funzione di contenimento del filtro oltre ad una ulteriore protezione batterica e assorbente del vapore acque





GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Fornitura DPI

Si premette che l'adozione dei DPI è solo una delle misure per prevenire la diffusione del contagio, si pensi che l'efficacia di un Dispositivo di Protezione Individuale è legata a molteplici aspetti quali ad es. la tenuta, l'utilizzo corretto e la durata.

E' importante peraltro, rispettare le regole basilari per come indossarli (riportate nell'allegato 2), come rimuoverli e smaltirli in modo corretto per evitare che, anzichè proteggere possano diventare una fonte di infezione.

Dunque è prioritario ed indispensabile durante l'attività di lavoro il rispetto delle misure di distanziamento sociale, limitare gli spostamenti del personale, osservare le ben note procedure di igiene personale, degli ambienti e/o dei mezzi di trasporto.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (es. occhiali) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art 16 c. 1); le mascherine facciali contrassegnate con la sigla KN95 possono essere assimilate a mascherine chirurgiche.

Pertanto in virtù delle attività lavorative sono obbligatori i seguenti DPI:

1. **Barista** - obbligo del rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza (almeno di 1 metro), indossare DPI quali: mascherine chirurgiche, gel igienizzante;
2. **Cassiera** obbligo del rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza (almeno di 1 metro), indossare DPI quali: mascherine chirurgiche, gel igienizzante; (ove possibile barriera di protezione);
3. **Cuoco** - obbligo del rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza (almeno di 1 metro), indossare DPI quali: mascherine chirurgiche, gel igienizzante;
4. **Addetto somministrazione** - obbligo del rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza (almeno di 1 metro), indossare DPI quali: mascherine chirurgiche, gel igienizzante;



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Devono inoltre essere resi disponibili nelle sedi Kit DPI per interventi su casi sospetti:

Sarà presente in ogni luogo di lavoro un Kit di mascherine FFP2, guanti monouso in lattice o nitrile e occhiali, per personale che è chiamato ad intervenire per la segnalazione di un caso sospetto. Sarà cura del Gestore provvedere alla prima dotazione ed al reintegro della dotazione in caso di utilizzo del kit.

Smaltimento DPI

Dovranno essere predisposti appositi contenitori con doppio sacco, dove tutti potranno gettare i DPI usati; il contenitore sarà dotato di almeno due sacchetti che andranno sigillati con i lacci o con del nastro adesivo e consegnati all'azienda per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Gestione di una persona sintomatica – Covid 19

Nel caso in cui una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Dovrà essere immediatamente avvertito il medico di base; Successivamente l'azienda dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RIs

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. A tal fine il Dirigente individua l'elenco di tali dipendenti da sottoporre all'attenzione del medico competente.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

*Potrà essere introdotta dal Medico competente la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.

* Documento Tecnico INAIL del 24_4_2020



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

Per quanto riguarda gli eventuali lavoratori fragili, i dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità (coesistenza di più patologie diverse) con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

La vigente normativa (DPCM, 14/07/2020) indica che *“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”*.

La circolare n. 2/2020 del 1 aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, al punto 5, richiamando il disposto dell'art. 26, comma 2, del DL 17 Marzo 2020, n.18, riconosce la possibilità di assentarsi dal lavoro alle seguenti categorie di dipendenti privati e pubblici:

- a) disabili gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
- b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.

Pertanto, i lavoratori che ritengono di rientrare nelle categorie previste dalla predetta norma, dovranno rivolgersi al Medico di Medicina Generale che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di assenza.

Il lavoratore può, in ogni caso, contattare il Medico Competente, in luogo del Medico di Medicina Generale, informandolo della situazione, conferendogli in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela.

Qualora il lavoratore che, rientrando nelle categorie di cui al punto 5 della richiamata circolare n. 2/2020, dopo aver usufruito dell'assenza voglia rientrare in servizio, dovrà, a tal fine, preventivamente produrre al Medico Competente una certificazione medica che ne attesti le condizioni di salute attuali.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Informazione e formazione dei lavoratori

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e preposti sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

Il Gestore attraverso le modalità più idonee ed efficaci informa tutti i lavoratori ed utenti circa le disposizioni delle Autorità affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant informativi, rispetto a:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso presso i luoghi di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Gestore della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

In merito all'informazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve essere effettuata con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, attraverso l'affissione, a cura del Gestore, di materiale informativo riguardante le regole fondamentali di igiene, le infezioni virali, i corretti comportamenti da tenere; è stato, comunque, distribuito a tutti i lavoratori **l'Informativa dei Rischi Emergenza COVID19 – Allegato 1 del presente documento.**

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, verrà fornito materiale nella loro lingua madre e depliant informativi con indicazioni grafiche.



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

FORMAZIONE

E' consentita:

- la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione a competenza regionale, nella modalità in presenza;
- la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute degli allievi-tirocinanti;

TIROCINIO CURRICULARE (STAGE)

L'attuazione del tirocinio curriculare, che è parte integrante del percorso formativo o di istruzione in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e secondo il progetto approvato, prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all'ambito del corso specifico e in affiancamento al personale dipendente, pertanto, pur non configurandosi come attività lavorativa, comporta da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante, pertanto:

- relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U- INAIL 31000 – 0004514 del 21.05.2020;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK



Lavarsi spesso le
mani con acqua
e sapone oppure
con soluzioni
idroalcoliche

NO



Non toccarsi
occhi, naso e
bocca

NO



Starnutire dentro
un fazzoletto o
nella piega del
gomito e non
sulle mani

OK



Tossire dentro
ad un fazzoletto
o nella piega del
gomito e non
sulle mani

OK



Pulire
le superfici con
disinfettanti a
base di alcool
oppure cloro

OK



Usare
correttamente
le mascherine

Numeri di telefono

La Protezione Civile invita a NON recarsi al pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri verdi, attivati dalle Regioni e dedicati esclusivamente per l'emergenza.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma di contattarli telefonicamente.

Numeri verdi istituiti dalle regioni sul Nuovo Coronavirus:

- Numero unico di emergenza (112),
- guardia medica,
- ospedale più vicino,
- numero Covid Regionale 800 59 54 59



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Informativa e Misure di Prevenzione Anti-Contagio

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

**ALLEGATO 1:
INFORMATIVA LAVORATORI**



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA RISCHI

Rischio - Emergenza Covid-19 - ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08

Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Definizioni di Casi

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

- oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione COVID-19;
- oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di contatto stretto

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- rinorrea
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre ,
- una sensazione generale di malessere.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache, patologie respiratorie.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina e attualmente in molte zone Europee in primis il territorio Italiano. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Trasmisione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplet) delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni, al momento, rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione preferenziale è soprattutto quella respiratoria, ma non debbono essere sottovalutate quelle da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0.1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.



GIUNTA REGIONALE


“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA AICARR)



L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore blu scuro); in blu chiaro è indicato il meccanismo dell'aerotrasmporto di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali

Logica delle misure

Le misure prendono in considerazione dei principi generali validi nelle valutazioni e riduzioni dei rischi:

- **riduzione del personale esposto ai rischi** – la riduzione ed il controllo di un numero inferiore di persone e' fondamentale per il controllo dell'esposizione al rischio [misura preventiva]
- **rimodulazione delle attivita'** – le attivita', sviluppate nel tempo secondo criteri di tranquillita', divertimento/piacere nel fare il servizio, amicizia, possono essere rimodulate in modo da garantire la sicurezza degli operatori restando nell'ambito degli obblighi contrattuali legali o di fatto. [misura preventiva]
- **fornitura di DPI** – la fornitura di DPI adatti alla gestione del rischio residuo [misura protettiva]





GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Kit completo dei DPI



USA E GETTA



NON RIUTILIZZABILE




IGIENIZZABILE



USA E GETTA

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE			
			
<p>Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso</p>	<ul style="list-style-type: none">• facciale sotto al mento;• elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie;• elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. <p>NON ATTORCIGLIARE</p>	<p>Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .</p>	
			
<p>Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso</p>	<p>Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .</p>	<p>Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro</p>	



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Dal momento della consegna è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per il lavoratore l'utilizzo durante le fasi lavorative.

Il lavoratore dovrà farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Procedura per l'igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e

Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.





GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ”

Integrazione Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2005, version 1.



All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.



GIUNTA REGIONALE

“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

Vademecum cosa fare in caso di dubbi

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020



salute.gov.it/nuovocoronavirus



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

**ALLEGATO 2:
MODULO DISTRIBUZIONE DPI**



GIUNTA REGIONALE

*“ SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO ”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

PIANO DI RIAPERTURA

**MENSE e BAR interni strutture Regione Abruzzo
(O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 e DPCM 14.07.2020)**

ALLEGATO 2: DISTRIBUZIONE DPI

Dispositivi Protezione Individuali - Rischio - Emergenza Covid-19
ai sensi del Titolo III – Capo II del D.Lgs. 81/08



Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e MC, a seguito dei rischi connessi dall'emergenza COVID-19 mette a disposizione dei lavoratori, che in virtù delle mansioni effettuate non possono rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, i dispositivi di protezione individuali quale misura di tutela di prevenzione. Ogni lavoratore è tenuto ad usarli in maniera corretta e secondo le istruzioni ricevute.

Pertanto, gli interventi messi in atto sono in linea con le normative finora emanate, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto i seguenti

dispositivi di protezione individuali:

maschera respirazione FFP2 o FFP3

guanti in lattice/nitrile

mascherina chirurgica o similari

Visiere protettive

Altri dispositivi

Il Datore di Lavoro

Il Lavoratore

Data